

ISTITUTO COMPRENSIVO “ UGO FOSCOLO” di MURANO e BURANO

REGOLAMENTO SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA

Articolo 1 - La somministrazione dei farmaci agli alunni durante l'orario scolastico viene garantita solo per i farmaci salvavita o indispensabili e solo su richiesta dei genitori.

Articolo 2 - La somministrazione deve essere tale da poter essere effettuata anche da personale non specializzato, pertanto non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di *discrezionalità* tecnica.

Articolo 3 - La somministrazione coinvolge, nelle rispettive responsabilità e competenze, le famiglie degli alunni, la scuola, dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA, i servizi sanitari, dai medici di base alle ASL di competenza e gli enti locali.

Articolo 4 - Adempimenti per i genitori degli alunni.

I genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) degli alunni che necessitano di somministrazione in orario scolastico di farmaco salvavita, indispensabile devono:

- rivolgersi al medico curante per il rilascio della certificazione attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, in particolare la prescrizione dovrà specificare:
 - il nome del farmaco
 - la posologia
 - la modalità e tempi di somministrazione
 - la modalità di conservazione del farmaco
 - la durata del trattamento
- presentare al Dirigente scolastico la richiesta (sottoscritta da entrambi i genitori) di somministrazione dei farmaci allegando la prescrizione medica di cui al punto precedente.

Articolo 5 - Adempimenti per il dirigente.

Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta di somministrazione di farmaci presentata dai genitori:

1. individua all'interno della scuola, un luogo fisico idoneo ove somministrare e conservare i farmaci, che andranno sempre custoditi in armadietto chiuso a chiave (con chiave reperibile);

2. concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, per la somministrazione dei farmaci;

3. verifica, nel caso non possa essere assicurata la presenza dei genitori, la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

Il personale viene individuato in particolare tra il personale docente ed ATA che ha seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 81/08. Il personale viene informato sulle modalità di somministrazione del farmaco attraverso un protocollo redatto da un medico pubblico.

Quando richiesto o se si rende necessario, viene fissato un incontro con il medico curante dell'alunno;

4. dà formale autorizzazione alla somministrazione del farmaco e lo consegna agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola, nel locale appositamente individuato. Il farmaco e gli eventuali strumenti saranno forniti dai genitori che provvederanno, su segnalazione della scuola, al loro reintegro;

6. in difetto delle condizioni sopradescritte, dà comunicazione formale e motivata ai genitori.

Articolo 6 – Emergenza sanitaria

Per il codice civile, la gestione ordinaria della emergenza, riguardante sia alunni sani, sia alunni con malattie croniche, va ricondotta al modello di comportamento del cosiddetto **pater familias**, cioè secondo criteri di ordinaria e normale diligenza.

In caso di incidenti o situazioni di emergenza, il docente fa ricorso agli addetti del primo soccorso presente all'interno della scuola e ai servizi di Pronto Soccorso del Sistema Sanitario Nazionale (118). I docenti presenti e gli addetti al primo soccorso della scuola prestano, in situazioni di emergenza, soccorso all'allievo, in attesa dei soccorsi esterni.